

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 5 dicembre 2007

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (C. 3256 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) sostituire il sesto periodo con i seguenti «In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico e l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta in dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.»;

b) sostituire il capoverso lettera l) con il seguente:

«*l)* al comma 17, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a)*, capoverso «Art. 5», al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.»;

2) alla lettera *b)*, capoverso «Art. 5-*bis*», aggiungere in fine il seguente comma: «2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e va comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.»;

3) alla lettera c), capoverso «Art. 6», al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.»;

4) alla lettera d), capoverso «Art. 7», il comma 3 è sostituito dai seguenti: «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.»;

5) alla lettera f), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «ed è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 e euro 525.».

6) infine all'ultimo capoverso, sostituire le cifre:

2008: + 60.000;

2009: - 40.000;

2010: + 61.000.

con le seguenti:

2008: + 62.000;

2009: - 27.000;

2010: + 74.000.

0. 3. 321. 31. Il Relatore.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.»;

b) al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 96», apportare le seguenti modifiche:

1) *nel comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:* «La quota del risultato operato lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sfruttato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.»;

2) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo loro di competenza»;

3) *al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, recante il regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle società costituite per il realizzo e l'esercizio di

interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costituiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione»;

4) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:* «8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono includersi anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere *b*) e *c*). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato, devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.»;

c) dopo la lettera t) inserire la seguente: «*t-bis*) all'articolo 152, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6»»;

d) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo, dopo la parola «3),» inserire la seguente: «*t-bis*);

2) *nel secondo periodo, sostituire le parole da:* «e per i primo tre periodi d'imposta» fino alla fine, con le seguenti: «; per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e 5.000 euro.»;

3) *dopo il sesto periodo, aggiungere i seguenti:* «Per il solo periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico e l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta in dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.»;

e) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa»;

f) al comma 13, lettera d), numero 3), capoverso «2-ter, apportare le seguenti modifiche:

1) *nel primo periodo, sostituire le parole:* «aliquota del 18 per cento» con le seguenti: «aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 10 milioni;

2) *nel secondo periodo, sostituire le parole:* «anteriormente al secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione» con le seguenti: «anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione»;

g) al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.;

h) al comma 15 apportare le seguenti modifiche:

1) *nel primo periodo sostituire le parole:* aliquota del 18 per cento *con le seguenti:* aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte che eccede i 10 milioni.;

2) aggiungere in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali, pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.»;

i) al comma 16 sostituire le parole: e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento *con le seguenti parole:* nella misura del 6 per cento.;

l) al comma 17, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), capoverso «Art. 5», al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;

2) *alla lettera b), capoverso «Art. 5-bis», aggiungere in fine il seguente comma:* «2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e va comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.»;

3) *alla lettera c), capoverso «Art. 6», al comma 8; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.»;

4) *alla lettera d), capoverso «Art. 7», comma 3 è sostituito dal seguente:* «I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.».

m) dopo il comma 24, inserire i seguenti:

«24-bis. In attesa del riordino delle discipline del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 1, le parole «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili»;

b) nell'articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. I beni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. 3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.»;

c) nell'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola «diciottesimo» è sostituita dalla seguente «dodicesimo»;

d) nell'articolo 89, dopo il comma 2, è inserito il seguente «2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti per il loro intero ammontare.»;

e) nell'articolo 94, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1696/2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»;

f) nell'articolo 101:

1) il comma 1-bis è soppresso;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.»;

g) nell'articolo 103, è inserito il seguente comma 3-bis: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dalla imputazione al conto economico.»;

h) nell'articolo 109, dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente: «3-quinquies. I precedenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002.»;

i) nell'articolo 110, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002: *a)* i maggiori e i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera *e)*, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; *b)* la lettera *d)* del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis; *c)* per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera *a)*, aventi gli altri i requisiti previsti al comma 1, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. 1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali.»;

l) all'articolo 112, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.»;

24-ter. Nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, il comma 2 dell'articolo 11 è soppresso. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto.

24-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 24-bis e 24-ter. In particolare, il decreto dovrà prevedere:

a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali non

- determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
- b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;
 - c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
 - d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
 - e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;
 - f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 38 del 2005, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;
 - g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili in base ai principi contabili internazionali a diretta riduzione del patrimonio netto;
 - h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;
 - i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.

24-quinquies. Le disposizioni recate dai commi *24-bis* e *24-ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma *24-bis*.

24-sexies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 265.»;

n) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*51-bis.* All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 è sostituito dal seguente: «I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, comma 3, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP, con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.

51-ter. Le disposizioni del comma *51-bis* si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

51-quater. All'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.».

Conseguentemente nella Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: + 60.000:

2009: - 40.000;
2010: + 61.000.

3. 321.*(nuova formulazione)* Il Governo.

Al comma 1, lettera p), sopprimere le seguenti parole: Tra le spese qualificabili come spese di rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e congruità previsti dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento ai sensi delle sezioni II e III del presente capo.

3. 35.Zorzato, Verro, Casero, Giudice, Crosetto, Armosino, Leone, Marras.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma restando, delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

3. 69.*(Nuova formulazione)* Satta.

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, in fine, viene aggiunto il seguente periodo: «Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) al comma 34, dopo le parole «struttura risultante dall'aggregazione» aggiungere le seguenti parole: «ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificamente stabilite con il decreto di cui al comma 32,».

3. 332. Il Relatore.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 39:

1) nella lettera *a)*, le parole «di concerto con il Ministro degli affari esteri», sono soppresse;

2) nella lettera *h)*:

2.1) al numero 1) il periodo «Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*» è sostituito dal seguente: «Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo inclusi nel citato decreto»;

2.2) al numero 2) le parole «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo incluso nel citato

decreto».

3) la lettera *n*) è sostituita dalla seguente: «*n*) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente:

Art. 168-bis. (*Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni*). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera *e-bis*), 73, comma 3, 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, comma 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni e per i quali il livello di tassazione non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

b) al comma 40, la lettera *b*) è abrogata;

c) il comma 42 è abrogato;

d) al comma 43:

1) nella lettera *a*), le parole «dall'articolo 2, comma 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 168-bis».

2) la lettera *b*) è abrogata;

e) dopo il comma 43 è aggiunto il seguente «43-bis. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, le parole «che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

2) all'articolo 6, comma 1, le parole «Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

3) all'articolo 11, comma 4, la lettera *c*) è soppressa.

f) al comma 44, il numero «43» è sostituito dal seguente: «43-bis»;

g) al comma 46, le parole «nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 220 del 19 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999,».

3. 320. Il Governo.

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente comma:

40-bis. Al fine di armonizzare la legislazione italiana alla normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate a regime ordinario IVA a decorrere dal periodo di imposta 2005.

3. 38. (*Nuova formulazione*) Nannicini.

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

40-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque

tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati ed in costume, ovunque tenuti»;

b) alla tabella C:

1) al numero 3) le parole: «corsi mascherati e in costume» sono soppresse;

2) al numero 4) e parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 180;

2009: - 180;

2010: - 180.

3. 116. Mariani, Ceccuzzi.

ART. 4.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole da: Si considerano a dei commi da 1 a 21, con le seguenti Ai fini dell'applicazione del regime previsto dal presente articolo, si considerano contribuenti minimi;

2) alla lettera a), numero 3), dopo le parole «del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» aggiungere le seguenti «ovvero erogato somme sotto forma di utili da partecipazione, agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico»;

b) al comma 9:

1) sostituire le parole «non si considerano soggetti passivi dell'imposta» con le seguenti «sono esenti dall'imposta»;

2) dopo le parole «disposizioni di legge» aggiungere le seguenti: «compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.»;

c) sostituire il comma 12 con i seguenti:

«12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12-bis. Le perdite fiscali generatesi nel corso del presente regime sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

d) al comma 14 sopprimere le parole «soggetti che rientrano nel regime dei»;

e) al comma 20 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia»;

f) al comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni

del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.».

4. 53.Il Governo.

Sostituire il comma 28 con il seguente:

28. All'articolo 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, primo comma, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385»;

4. 52.Crosetto, Giudice, Zorzato, Verro.

Sostituire il comma 29 con il seguente:

29. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria», sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».

4. 49.Crosetto, Zorzato.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria», sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».

4. 51. Crosetto, Giudice, Zorzato, Verro.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis) All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: polizza fideiussoria o fideiussione bancaria», sono aggiunte le seguenti: ovvero rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dell'articolo 106 e dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

4. 50. Crosetto, Giudice, Zorzato, Verro.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta).

1. A decorrere dall'anno 2008 le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto di imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto 12 gennaio 2006 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, emanato in attuazione dell'articolo 1 comma 197, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. 012.Giovanelli.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza dell'amministrazione finanziaria di cui

all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
8. 2.La VI Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

12. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3-bis, le parole da «interamente» a «Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;

b) nel comma 3-ter, le parole da «stipula» a «richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

8. 17.Di Gioia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione,»;

b) dopo la parola «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente»;

c) dopo la parola «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero l'facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,»;

d) dopo la parola «acquirente», sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria».

8. 20.Di Gioia.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008».

8. 33.Il Governo.

Al comma 1-septies, capoverso articolo 3-bis, comma 2, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro trenta giorni.

0. 8. 34. 5. Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Al capoverso comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «non pagata» e sostituire le parole: «, connessa all'errata applicazione del» con le seguenti: «mediante il»;

b) al terzo periodo, dopo la parola: «assolta», aggiungere le seguenti: «, ancorché irregolarmente,» e sopprimere le parole: «, ancorché irregolarmente».

0. 8. 35. 12.Lulli, Nannicini.

All'articolo 8, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35, è inserito il seguente:

«35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.».

1-ter. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo n. 112 del 1999, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 causa di perdita del diritto al discarico.

8. 36.Il Relatore.

ART. 17.

All'articolo 17 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole «e il relativo riparto di competenze sono stabiliti» con le parole «è stabilito»;

b) al comma 2, le parole «sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e al decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 22-bis e 22-ter del medesimo decreto legge n. 181 del 2006».

17. 10.Il Governo.

ART. 30.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

(Ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 320 della legge n. 266 del 2005).

1. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali, di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Tale disposizione si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la predetta Conferenza.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre, n. 223».

30. 047.Il Governo.

ART. 31.

Al comma 1, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali, e, dopo la parola: individuate, aggiungere la seguente: tutte.

31. 1.La III Commissione.

ART. 32.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La somma di cui al comma 1, può essere in parte utilizzata anche attraverso un programma, da definire di intesa con la Regione autonoma della Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio dell'Isola, con particolare riferimento al comune di La Maddalena, in funzione contestuale della occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea.

32. 6.(Nuova formulazione) Cogodi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui all'articolo 3 della legge 10 gennaio 2004, n. 17, è incrementato di 500.000 euro a decorrere dal 2008 per sostenere l'attività dell'*Inter Academy Medical Panel* (IAMP).

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 32 con la seguente: (Organizzazione del vertice «G8» in Italia ed altri adempimenti internazionali).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 500;

2009: - 500

2010: - 500.

32. 2.(Nuova formulazione)La III Commissione.

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3. Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Expo di Shanghai del 2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro per l'anno 2010.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 5.000;

2010: - 6.000.

32. 15.Il Relatore.

ART. 40.

Al comma 2, dopo le parole: Al fine di sviluppare *aggiungere le seguenti:* ed adeguare.

40. 2.La IX Commissione.

ART. 59.

Al comma 1, dopo le parole: a favore dei Paesi in via di sviluppo, *aggiungere le seguenti:* d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

59. 1.La III Commissione.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60, è aggiunto il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per la crescita della competitività dell'offerta del sistema turistico nazionale).

1. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo ed attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si definiscono:

a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche simili ed omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;

b) le modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di «buoni-vacanza» da destinare ad interventi di solidarietà a favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

60. 03. Leddi Maiola, Milana.

ART. 78.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: progetti di ricerca inserire le seguenti: di base.

78. 14. Il Governo.